

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

R.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.it

Referente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25, 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, IN REGIME DI SERVICE FULL RISK, DI SISTEMI MACCHINA DIAGNOSTICI COMPLETI DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO, CON ESECUZIONE IN ACCORDO QUADRO, OCCORRENTE ALLA U.O.C. S.I.M.T. DELL'ASL DI VITERBO, PER LA DURATA DI 36 MESI + EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 24 MESI.

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

R.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.it

Referente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

Art. 1 (Oneri, obblighi e responsabilità)

Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l'installazione chiavi in mano sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario.

Saranno altresì ad integrale carico dell'Aggiudicatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

1. ove necessario, l'adeguamento dei locali nonché la realizzazione delle opere murarie ed impiantistiche propedeutiche alla consegna ed installazione "chiavi in mano" delle apparecchiature;
2. l'installazione delle apparecchiature assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;
3. la perfetta efficienza delle apparecchiature per l'intera durata contrattuale;
4. la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
5. l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita;
6. la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;
7. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione richieste nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali indicate nell'anzidetto documento.

Art. 1.1 (Esecuzione in Accordo Quadro)

Gli affidamenti discendenti dai 3 Lotti di gara non costituiscono contratti di somministrazione, ex art. 1559 c.c., bensì Accordo Quadro. La stazione appaltante non assume alcun obbligo di acquisto dei quantitativi massimi stimati negli atti di gara.

Il valore stimato dei contratti attuativi di ciascun lotto rappresenta il limite massimo invalicabile di spesa per la Stazione Appaltante.

Resta espressamente inteso che il valore minimo garantito di ciascun è pari a zero.

L'Amministrazione è pertanto libera di ordinare quantitativi inferiori, o finanche nulli, di reagenti senza che l'operatore economico possa avanzare pretese indennitarie, risarcitorie o di risoluzione contrattuale per mancato guadagno. Inoltre, in caso di cessazione di Linee di attività, per sopravvenute esigenze, l'Azienda potrà procedere con la riconsegna delle apparecchiature offerte in noleggio senza vincoli economici di rimborso, salvo le quote effettivamente maturate (ratei di canoni).

Il mancato raggiungimento del massimale stimato nel corso della durata dell'Accordo Quadro non costituisce inadempimento della Stazione Appaltante e non dà diritto al fornitore ad alcun tipo di compensazione finanziaria o revisione dei prezzi unitari offerti.

L'attivazione delle prestazioni avverrà esclusivamente in relazione alle effettive ed imprevedibili necessità sanitarie/diagnostiche dell'Ente, mediante l'emissione di singoli ordinativi di fornitura NSO.

I quantitativi indicati negli atti di gara hanno valore meramente indicativo e statistico.

Art. 2 (Collaudo Tecnologie)

Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente paragrafo, procederà con le attività di collaudo.

In particolare, ASL Viterbo procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato Tecnico, dalla offerta tecnica presentata dall'impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dalla ASL in una apposita comunicazione che sarà trasmessa all'impresa.

In caso di mancata presentazione dell'impresa, troveranno applicazione le penali previste dal Capitolato Speciale d'Oneri.

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.itR.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.itReferente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e del collaudo sono quelli della UOC Ingegneria Clinica, ed in particolare: Camilla Valentini, camilla.valentini@asl.vt.it e/o Ing. Elisa Trifolelli elisa.trifolelli@asl.vt.it.

Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'impresa ed esponenti dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica e dell'UOC destinataria delle Forniture. Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte dell'UOC Ingegneria Clinica, ed il test di accettazione. Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale. Nell'ipotesi di esito negativo, l'impresa dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate nell'offerta tecnica e comunque non oltre 48 ore lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale. In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal presente Capitolato Tecnico.

Al termine del collaudo tecnico, inizierà un "periodo di prova" delle apparecchiature e relativo materiale di consumo da effettuarsi presso due Unità Operative della durata massima di tre mesi, al fine di accertare l'effettiva rispondenza di quanto fornito al progetto presentato dalla Appaltatore ed al fine di verificare l'effettiva esecuzione del programma di formazione.

Il periodo di prova viene gestito dai referenti dei reparti utilizzatori e dal Servizio Ingegneria Clinica.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui i referenti dell'Azienda Sanitaria riscontrino delle anomalie, possono concordare con l'Appaltatore un ulteriore periodo di prova di massimo 1 mese entro il quale quest'ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo l'estensione del periodo di prova, L' ASL potrà procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che l'Appaltatore possa sollevare alcuna obiezione.

In tal caso, come nel caso di collaudo negativo, l'Appaltatore:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata: decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, L'Azienda Sanitaria, restituirà detti dispositivi a spese dell'Appaltatore, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fase di disinstallazione e trasporto;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni prodotte;
- dovrà rimborsare all'ASL VT il maggior costo derivante dall'acquisizione della fornitura del servizio presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di risoluzione del contratto.

Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad integrale fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc., nonché solo al recepimento della relativa completa documentazione cartacea, inclusi atti comprovanti l'avvenuta corretta effettuazione del percorso di formazione e dell'avvenuto ritiro/smaltimento, ove richiesto.

Esclusivamente al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la UOC competente potrà trasmettere copia dei documenti in parola alla UOC E-Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle competenze spettanti.

Art. 3 *(Formazione per l'utilizzo dei sistemi oggetto della fornitura)*

L'impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale utilizzatore, sulla base di quanto previsto in offerta, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

L'impresa dovrà altresì garantire, per tutta la durata del contratto, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

Per tale scopo l'impresa dovrà definire un PIANO DI FORMAZIONE specifico e dedicato all'attività clinica per la ASL di Viterbo.

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

R.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.it

Referente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

Art. 4 (Obbligazioni generali del fornitore)

Il Fornitore contraente è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

I Beni e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica.

Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Beni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN -ISO (UNI CEI EN 45000 – UNI CEI ISO/IEC 17000 – UNI CEI ISO 9000), vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire all'ASL, di verificare la conformità delle forniture offerte al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'ASL di Viterbo.

Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL di Viterbo da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente gara, incluse, tra l'altro, quelle derivanti da danni arrecati all'ASL di Viterbo o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie, inviando all'ASL di Viterbo, alla sottoscrizione del contratto, adeguata R.C.T.

Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione all'ASL di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto in oggetto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso e per tutta la durata contrattuale. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione della sopravvenuta perdita dei requisiti di legge.

Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi aziendali dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'ASL di Viterbo.

Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici dell'ASL nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire all'ASL di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 5 (Luogo e tempistiche di consegna e installazione macchine)

La consegna e l'installazione chiavi in mano delle apparecchiature dovranno avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione e/o notifica formale del contratto di fornitura, sottoscritto tra le parti, salvo tempistiche inferiori indicate nell'offerta tecnica dall'impresa medesima e/o avvio in urgenza trasmesso dalla S.A.

L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'impresa dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.itR.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.itReferente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa autorizzazione dell'Azienda medesima.

Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'impresa dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.

Il luogo di consegna è presso la U.O.C. S.I.M.T. del P.O. Santa Rosa dell'ASL di Viterbo.

Art. 6 (Luogo, Modalità e Tempistiche di consegna dei Kit Reagenti e Materiale Di Consumo)

I Kit Reagenti e i Materiali di Consumo dovranno essere consegnati presso la UOC Farmacia Aziendale del P.O. Santa Rosa di Viterbo al medesimo indirizzo di cui all'oggetto.

I Kit Reagenti e i Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal Fornitore alla Farmacia del Presidio Ospedaliero Santa Rosa di Viterbo solo ed esclusivamente a seguito dell'invio da parte della stessa, dell'apposito Ordine di Acquisto trasmesso tramite canale NSO. Gli anzidetti ordini saranno trasmessi dalla Farmacia al Fornitore tramite NSO. La proprietà dei prodotti verrà acquisita dall'Azienda con le singole consegne. Il rischio di perdite, deterioramenti e perimenti dei beni prima delle consegne è, dunque, a carico dell'Appaltatore.

Ciascun Ordine di Acquisto relativo a Kit Reagenti e al Materiale di Consumo conterrà: il numero progressivo dell'ordine (prodotto dal sistema informativo aziendale), i dati del fornitore aggiudicatario della fornitura, il termine di consegna, la tipologia, la descrizione e il quantitativo degli articoli da consegnare/reintegrare, il luogo di consegna degli stessi, l'importo totale dell'ordine.

Le consegne dovranno essere effettuate, esclusi i giorni festivi, rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

Il termine massimo di consegna dei Kit Reagenti e dei Materiali di Consumo è da intendersi pari a 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto, salvo tempistiche più brevi indicate dall'Appaltatore in offerta. In caso di ritardo, si applicherà l'apposita penale prevista dal Capitolato Speciale d'Oneri.

Tutti i prodotti consegnati, sottoposti a scadenza, dovranno avere, al momento della consegna, una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata complessiva del prodotto medesimo.

Qualora i Kit Reagenti e i Materiali di Consumo consegnati dovessero risultare difettosi, gli stessi dovranno essere sostituiti, a cura e spese dall'Aggiudicatario, entro e non oltre il termine massimo di 3 giorni solari dalla richiesta, pena l'applicazione di apposita penale, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Oneri.

Nei casi di cui sopra, l'Azienda si riserverà, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, dei Kit Reagenti e dei Materiali di Consumo non consegnati ovvero non sostituiti, con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo e salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento di ogni danno conseguente subito dalla Stazione Appaltante (ex art. 1382 C.C.).

Art. 7 (Eventi Particolari)**7.1 Fuori produzione**

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara a seguito di recall o cessazione della produzione, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'ASL per iscritto la mancata disponibilità dei prodotti indicando la causa generante l'indisponibilità, indipendentemente dal ricevimento di eventuali ordinativi di fornitura.

Dovrà proporre un prodotto in sostituzione avente caratteristiche tecniche prestazionali o funzionali sovrapponibili a quelle previste dal presente Capitolato Tecnico, alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, allegando congiuntamente alla comunicazione, relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di gara, nonché campionatura dello stesso. Il prodotto proposto sarà poi oggetto di valutazione con le stesse modalità previste dalla procedura di gara. In caso di parere favorevole sarà comunicata al Fornitore l'accettazione della sostituzione tramite ordinativo formale da parte del reparto richiedente. Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.

7.2 Indisponibilità temporanea del prodotto

Il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini stabiliti, dovrà comunicare

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.itR.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.itReferente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

per iscritto la causa ed il periodo dell'indisponibilità temporanea del prodotto, ove noto o prevedibile entro e non oltre 2 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura.

Il fornitore sarà comunque tenuto a reperire, in alternativa sul mercato, il prodotto temporaneamente indisponibile, in caso di necessità da parte dell'ASL e comunque previa approvazione della stessa.

Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la relativa penale.

7.3 Aggiornamento tecnologico

Qualora nel corso di validità del contratto, si registrasse da parte della ditta aggiudicataria l'immissione sul mercato di apparecchiature, prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, si potrà autorizzare la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche, previa valutazione dell'ASL.

In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Solo a seguito di comunicazione da parte della UOC S.I.M.T. dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

7.4 Adeguamento normativo

Qualora nel corso di validità del contratto venissero emanate direttive statali e/o comunitarie riguardanti l'autorizzazione alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione in materia, il Fornitore sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, ed a sostituire, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate.

Art. 8 (Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti)

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, la cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del prefato Codice.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 9 (Clausola di Salvaguardia)

Le Parti prendono atto che l'esecuzione delle prestazioni relative ai Lotti oggetto di gara sono strettamente correlate all'assetto organizzativo ed erogativo del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell'Azienda Sanitaria di Viterbo. Qualora, in esecuzione di provvedimenti di riorganizzazione aziendale o di rete regionale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), la linea di attività connessa ai Lotti suddetti venga trasferita, esternalizzata o accentrata presso un'altra Azienda/Ente del SSR convenzionata, l'Azienda si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto relativo ai Lotti interessati, senza risarcimento alcuno alla ditta aggiudicataria, anche per ragioni di pubblico interesse.

Il recesso, di cui al paragrafo sopra, sarà esercitato mediante formale comunicazione scritta, inviata a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 30 giorni rispetto alla data di effettiva cessazione delle prestazioni.

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

R.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.it

Referente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

Effetti del recesso ed indennizzi: A decorrere dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria provvederà al ritiro dei macchinari e dei sistemi analitici installati presso i locali del SIMT della Asl di Viterbo, con oneri a proprio carico, secondo il piano di smantellamento concordato con l'Azienda.

L'Azienda corrisponderà alla Ditta esclusivamente il corrispettivo maturato per i beni erogati (canoni fino al ritiro delle macchine e reagenti e consumabili effettivamente consegnati/utilizzati) e le prestazioni effettuate fino alla data di efficacia del recesso.

La Ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa risarcitoria, indennizzo, penale o pretesa di ulteriore guadagno/mancato guadagno derivante dal recesso anticipato dei Lotti di cui al presente articolo.

Clausola risolutiva espressa (ex Art. 1456 c.c.): Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le Parti convengono espressamente che il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nel momento in cui l'Azienda comunichi alla Ditta la delibera/provvedimento ufficiale che sancisce l'impossibilità sopravvenuta della prestazione o l'intervenuta cessazione dell'attività della UOC SIMT per effetto della convenzione con altra Azienda del SSR.

Art. 10 (Recesso)

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 11 (Risoluzione del Contratto)

Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

R.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.it

Referente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 12 (Liquidazione, Fatturazione e Pagamenti)

L'Appalto è finanziato con fondi aziendali.

I valori offerti si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la manodopera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna dei beni, i costi di imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per effetto dell'esecuzione del Contratto.

Tutte le spese inerenti al contratto, bollo, registrazioni etc. nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Il pagamento avverrà dietro emissione di apposite fatture.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE COMMESSA: YT8M9C

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO

Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal regolamento di "uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES I 18", approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di gara.

La fornitura delle apparecchiature e l'erogazione dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica saranno remunerati mediante rate di noleggio trimestrali posticipate a canone fisso. Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la manodopera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna dei beni, i costi di imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

R.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.it

Referente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d'ordine NSO che sarà trasmesso da questa ASL di Viterbo – UOC E-Procurement, i riferimenti di numero e data del provvedimento di aggiudicazione, nonché il CIG identificativo della procedura.

La prima fatturazione da parte dell'Aggiudicatario potrà avvenire solamente nel momento in cui l'UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi positivi definitivi di TUTTI le tecnologie fornite. Detti collaudi potranno essere certificati unicamente a cura della preposta e competente UOC di Ingegneria Clinica. Fa dunque esclusivamente fede la data di collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla UOC predetta.

La durata contrattuale decorrerà dalla data dell'ultimo Collaudo definitivo/conclusivo, riportante esito positivo, e solo dalla medesima data potrà decorrere la relativa fatturazione.

La fatturazione, a cadenza trimestrale posticipata ed a canoni fissi, per l'intero parco macchine installato, potrà avvenire da parte dell'Aggiudicatario soltanto dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà trasmesso a mezzo canale NSO dalla UOC E-Procurement di questa Amministrazione con eguale cadenza.

Le forniture dei materiali di consumo saranno remunerate, in accordo quadro, a misura, sulla base dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall'Azienda nel corso dell'esecuzione del contratto e che saranno riportati negli Ordini di Acquisto emessi con le modalità indicate nel presente Capitolato, valorizzati secondo le condizioni economiche offerte dall'Aggiudicatario.

Il flusso logistico degli ordini dei materiali di consumo sarà gestito dalla UOC Farmacia Aziendale.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Asl, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

Art. 13 (Penali)

Fatta salva la responsabilità da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'impresa sarà tenuta a corrispondere alla ASL Viterbo le seguenti penali:

- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;
- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di una o più parti, con altra di uguali caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate nella offerta tecnica e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei materiali di consumo che siano risultati difettosi, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo.

UOC E-Procurement

Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT)

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni - mail: simona.digiovanni@asl.vt.it

R.U.P.: Dr.ssa Tania Morano – mail: tania.morano@asl.vt.it

Referente Amm. Procedura: Simone Costantini – mail: simone.costantini@asl.vt.it

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio proposto rispetto ai termini indicati all'art. 6 del presente Capitolato.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

La penalità decorrerà dal momento in cui si è concretata l'inadempienza.

Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Art. 14 (Riservatezza)

Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASL.